



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 25.06.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.08.2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e provvigioni non maturate per la somma complessiva di € 2.396,25, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo in primo luogo l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*.

Afferma la natura *up front* sia delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito) che delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto).

Quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, rileva criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art.16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; sostiene che la sentenza *Lexitor* concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente.



Relativamente agli oneri assicurativi eccepisce l'assenza di costi addebitati al cliente.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche il ricorrente richiama la c.d. Sentenza Lexitor ed insiste per l'accoglimento del ricorso. In particolare, con riferimento alle provvigioni all'intermediario del credito, evidenzia che il timbro apposto dal soggetto intervenuto non riporta il numero di iscrizione all'OAM e che pertanto tale soggetto non può essere considerato un agente o un mediatore creditizio; di conseguenza, sostiene che la provvigione deve essere rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis*.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Sulla scorta della documentazione contrattuale in atti, deve riconoscersi natura *up-front* alle commissioni *sub a)* ed alle provvigioni *sub c)* in contratto, entrambe riferibili ad attività



prestate nella fase precedente al perfezionamento del finanziamento, che devono pertanto essere rimborsate al ricorrente secondo la curva degli interessi.

Con riferimento alla doglianza sollevata dal ricorrente in sede di repliche in relazione all'intermediario del credito, il Collegio ritiene che la mancanza del numero di iscrizione sul timbro apposto sul contratto non sia circostanza in sé idonea a provare la mancata iscrizione del soggetto intervenuto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Il Collegio ritiene che abbiano natura *recurring* e che, pertanto, siano rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio *pro rata temporis* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (lettera b) del modulo SECCI), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito. Nella specie, peraltro, l'intermediario ha già provveduto al rimborso di tali costi commissionali in sede di estinzione anticipata, applicando il criterio proporzionale lineare. Nulla residua dunque in favore della cliente per questa voce di costo.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già corrisposti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,64%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,23%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
○	commissione lett. A (up front)	€ 750,00	€ 443,75	€ 286,75		€ 286,75
○	commissione lett. B (recurring)	€ 750,00	€ 443,75	€ 286,75	€ 443,75	€ 0,00
○	provvisori lett. C (up front)	€ 3.300,00	€ 1.952,50	€ 1.261,69		€ 1.261,69
○						
○						
○						
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.548
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.548,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS